



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 237/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' AUTOTRASPORTI ZUENA S.N.C. PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

(PROC. SANZ. N. 14/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), dell'11 aprile 2014, qui pervenuta in data 28 aprile 2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 14/14/DISP del 10 novembre e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegato ricevuti dalla ditta in epigrafe, mediante notifica con posta elettronica certificata in data 12 novembre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che l’operatore postale Autotrasporti Zuena s.n.c., titolare della autorizzazione generale n. 1177 del 2002 e della licenza n. 2073 del 2013, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/1999 e s.m.i., di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente già posto in capo ai titolari di licenze e autorizzazione dai decreti ministeriali n. 73 e n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 418/00 di cui € 299/00 per la sede principale ed € 119/00 per n. 1 sede secondaria per l’anno 2013. Tale somma non include la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento. La segnalazione de qua riferisce, infine, che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 19 dicembre 2013.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale è stata contestata all’operatore postale in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 261/1999 per mancato pagamento dei suddetti contributi annuali (contestazione n. 14/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l’altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione.

2. Deduzioni difensive

Il legale rappresentante del già operatore Autotrasporti Zuena s.n.c., P.I. 01306280593 ha inviato una memoria difensiva, pervenuta in data 18 novembre 2014 (prot. n. 0058592) e integrata in data 26 novembre 2014 (prot. n. 0060314), nella quale evidenzia la cessazione dell’attività di operatore postale a seguito di cessione di tale azienda alla società [omissis] e la seguente comunicazione alla CCIA di Latina del 22 gennaio 2013, nella cui visura camerale non è più attribuibile alla società suddetta alcun titolo abilitativo per il servizio postale, nonché di averne dato comunicazione al MISE-

DGSCERP con una e-mail inviata in data 18 febbraio 2014 (peraltro allegata), in risposta alla suddetta nota dello stesso MISE del 19 dicembre 2013.

3. Risultanze istruttorie

Il già operatore postale Autotrasporti Zuena s.n.c. risulta pertanto aver ceduto con atto notarile (registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina) l'attività di trasporto e di operatore postale in data 20 dicembre 2012, in data antecedente alla suddetta contestazione n. 14/14/DISP del 10 novembre 2014. Inoltre la competente Direzione dell'Autorità ha inviato una nota al MISE in data 3 febbraio 2015, con la quale si trasmetteva alla stessa Amministrazione la documentazione fatta pervenire dal già operatore postale Autotrasporti Zuena s.n.c.. A tale nota il MISE-DGSCERP non ha risposto a tutt'oggi.

4. Valutazioni dell'Autorità

Si deve prendere atto che la suddetta cessione di azienda è avvenuta antecedentemente alla redazione delle risultanze istruttorie del 9 ottobre 2014 e del successivo di atto di contestazione n. 14/14/DISP del 10 novembre 2014 e che quindi il soggetto in questione non svolge dal 21 dicembre 2012 attività di operatore postale.

RITENUTA, in conclusione, la mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, commi 6 e 7, d. lgs. n. 261/1999 e s.m.i. avendo accertato che la società Autotrasporti Zuena s.n.c. ha ceduto l'attività di operatore di trasporti e postale in data 21 dicembre 2012, come meglio precisato in motivazione, e risulta pertanto non più come operatore postale dal 17 gennaio 2013, data di registrazione dell'atto di cessione della suddetta azienda all'Agenzia delle Entrate di Latina (MEF);

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 14/14/DISP avviato nei confronti del già operatore postale Autotrasporti Zuena s.n.c., P.I. 01306280593, con sede in Itri (LT), via Vittorini snc per la violazione del combinato disposto degli art. 15 e 21 commi 6 e 7 decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 28 aprile 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani